

# **REGOLAMENTO PER IL**

# **SERVIZIO DI N.U**

(approvato con deliberazione del Consiglio com.le n.204  
del 28/12/1995, divenuta esecutiva ai sensi di legge)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle raccolte differenziate del territorio comunale.
2. Esso viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
  - a) ai rifiuti radioattivi, disciplinati dalle norme del D.P.R. 185/1964 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
  - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:  
materiali fecali ed altre sostanze utilizzate in attività agricole;
  - d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 Maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni;
  - e) alle emissioni in atmosfera, disciplinati dalla legge 13 Luglio 1976, n. 615 e D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203 e relativi regolamenti di attuazione;
  - f) ai materiali esplosivi.

ART. 2

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti in rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi e le relative declaratorie, di cui all'art. 2 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:
  - A) URBANI
  - B) SPECIALI
  - C) TOSSICI-NOCIVI

## A) RIFIUTI URBANI

- A.1 - Rifiuti urbani interni non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati e insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere.
- A.2 - Rifiuti urbani interni ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o dell'arredamento, provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.
- A.3 - Rifiuti urbani pericolosi: costituiti ai sensi del punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27 Luglio 1984 da: pile e batterie; prodotti, residui di prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F"; prodotti farmaceutici.
- A.4 - Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, spazzamento di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.
- A.5 - Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

## B) RIFIUTI SPECIALI

- B.1 - Residui derivati da lavorazioni industriali, a loro volta suddivisi in:
  - B.1.1 - Rifiuti di cui al punto B.1 che rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 Luglio 1984 non sono ammessi allo smaltimento finale negli impianti di discarica di I categoria.
  - B.1.2 - Rifiuti di cui al punto B.1 che non rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 Luglio 1984 non sono ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di I categoria.

B.2 - Residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio.

Tali rifiuti si suddividono in:

B.2.1 - Residui assimilati a rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento. Si intende per ciclo di smaltimento il complesso delle attività definite all'articolo 3 del presente Regolamento. Ai sensi della legge 146/94 sono tali i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 Luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'infortunistica.

B.2.2 - Residui assimilati ai rifiuti solidi urbani solo ai fini dello smaltimento finale. Sono tali i rifiuti speciali non rientranti nella categoria alla voce precedente purché ricorrano le condizioni di cui ai punti 1.1.1 ed 1.1.2 della citata delibera 27 Luglio 1984.

B.2.3 - Residui che per qualità merceologica, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

B.3 - Residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini.  
Tali rifiuti si suddividono in:

B.3.1 - Rifiuti di origine sanitario assimilati agli urbani:

a) rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti, nonché i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi, gli imballaggi ed i contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.

b) provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che, su certificazione del direttore sanitario risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive. I rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del D.L. 14 Dicembre 1988, n. 45, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive o da strutture comunque destinate alla loro cura. Tali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione.

- B.3.2 - Rifiuti ospedalieri trattati: rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi del precedente punto 8.3.1, lettere b) e c) purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione. Tali rifiuti speciali sono assimilabili ai rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione.
- B.3.3 - Rifiuti ospedalieri non assimilabili agli urbani.  
Non sono assimilabili agli urbani, i rifiuti sanitari non elencati nelle voci precedenti.
- B.4 - Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti.
- B.5 - Veicoli a motore rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- B.6 - Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli effluenti.

### C) RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Costituiti da: residui di lavorazioni industriali; residui di attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio; da rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini; da residui dell'attività di trattamento rifiuti e di depurazione degli effluenti che corrispondano ai requisiti fissati dal punto 1.2 - e relative tabelle 1.1, 1.2, 1.3 - della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 Luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni.

### ART.3 DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, si intende, per smaltimento, il complesso delle attività sottoelencate:

#### a) CONFERIMENTO

Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

#### b) RACCOLTA

Le operazioni di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

#### b.1) RACCOLTA DIFFERENZIATA

Forma particolare con tecnica di conferimento e di raccolta finalizzata al separato conferimento di singole tipologie di

rifiuti, con l'ausilio di specifiche dotazioni strumentali e/o impiantistiche finalizzate:

- al riciclaggio;
- al riutilizzo;
- al reimpiego;
- al trattamento separato e/o smaltimento.

c) RICICLAGGIO

Ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.

d) RIUTILIZZO

Ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti.

e) REIMPIEGO

Ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato da rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere).

f) TRATTAMENTO SEPARATO e/o SMALTIMENTO

Le operazioni di termodistruzione dei rifiuti e di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, la inoculazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

g) CERNITA

Le operazioni di selezione dei materiali di rifiuti, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi.

h) SPAZZAMENTO

Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche.

i) TRASPORTO

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento.

ART. 4

PRINCIPI GENERALI

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
  - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - c) devono essere salvaguardare la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
  - d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
  - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia.
- Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

#### ART. 5

#### GESTIONE DEI SERVIZI - COMPETENZE

- 1. I servizi di smaltimento dei rifiuti urbani nelle varie fasi indicate dal precedente art. 3, sono di competenza obbligatoria del Comune che la esercita con diritto di privativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/82.
- 2. Per la gestione dei servizi relativi ai rifiuti non rientranti negli urbani ed assimilabili, può, il Comune, costituire dei servizi pubblici integrativi ai sensi dell'art.39, della legge 22 Febbraio 1994, n.146.
- 3. Il Comune provvede a gestire i servizi di cui ai precedenti due commi direttamente in economia con proprio personale o avvalendosi di apposite convenzioni sottoscritte con ditte specializzate o con altri Enti, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

#### ART. 6

#### ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILABILI

- 1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto dell'enorme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 12.

ART. 7

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili e dei rifiuti tossici e nocivi hanno l'obbligo di mantenere separati e relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute:
  - nel D.P.R. 915/82;
  - nella Deliberazione Interministeriale 27 Luglio 1984;
  - nel D.L. 9 marzo 1988, n. 397, convertito con modifiche, nella legge 9 novembre 1988, n. 475;
  - nelle disposizioni regionali e provinciali.
3. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovranno essere rispettati:
  - eventuali prescrizioni dell'Amministrazione provinciale che è l'Autorità preposta all'attività di smaltimento dei rifiuti;
  - le separazioni di stoccaggio di ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto anche in relazione ad eventuali trattamenti-interventi preventivi;
  - il conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature;
  - è tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

ART. 8

DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

1. E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarico di qualsiasi tipo, natura e dimensione anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali - con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da

parte egli interessati - dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.
5. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.
6. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà puntata ai sensi del seguente Titolo IV.

#### ART. 9

#### ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. competente, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente Autorità regionale.

#### ART. 10

#### FORME DI GESTIONE

1. Le attività di smaltimento di cui ai titoli II° e III° del presente Regolamento vengono esplicate direttamente dal Comune mediante proprio personale.

## TITOLO II

### NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

#### ART. 11

##### DEFINIZIONE

1. Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati così specificati:
  - 1) rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti in genere;
  - 2) rifiuti ingombranti quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;
  - 3) residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio di cui al punto B.2.1. art. 2.
  - 4) rifiuti urbani pericolosi come definiti dall'art. 2 punto A.3 del presente Regolamento.

#### ART. 12

##### CONFERIMENTO

1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.
2. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari etc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.

A) RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E RIFIUTI SPECIALI  
ASSIMILATI AGLI URBANI PER TUTTO IL CICLO DI  
SMALTIMENTO

Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti 1 e 3 del precedente art.11 è permesso in tutti i giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 esclusivamente mediante il deposito nei cassonetti collocati in posizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale, sul ciglio stradale, su marciapiedi, nei porticati o nelle pubbliche piazze o vie in modo permanente o ad orario (es. dalle ore 6 alle ore 9 di tutti i giorni feriali).

E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

Per i rifiuti di cui al punto 3 del medesimo articolo, possono essere previste anche modalità di conferimento diverse dettate e pubblicizzate dall'Amministrazione Comunale.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accessi;
- Rifiuti di metalli che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- rifiuti urbani speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia.

Gli Imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o accuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

B) RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti di cui al punto 2 dell'art. 11 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale ma vanno conferiti presso gli appositi contenitori per materiali ferrosi ed ingombranti la cui ubicazione sarà stabilita con separato atto.

C) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati dalla deliberazione 27 Luglio 1984 e successive integrazioni e modificazioni sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

C.1 - PILE ESAUSTE

Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati od in quelli presenti nei diversi luoghi dei principali centri.

C.2 - FARMACI SCADUTI

I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'interno delle farmacie convenzionate.

Il servizio provvede alla periodica raccolta, allo stoccaggio ed allo smaltimento finale per termodistruzione in impianto autorizzato.

C.3 - PRODOTTI E RELATIVI CONTENITORI ETICHETTATI CON SIMBOLO "T" E/O "F".

D) CONFERIMENTO, AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO.

Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite come di seguito specificato.

D.1 - VETRO

I contenitori di vetro devono essere conferiti nelle campane di colore verde o nei contenitori destinati alla raccolta differenziata Multipla: Vetro - Lattine in Alluminio - Bottiglie di Plastica e qualsivoglia materiale plastico.

E' vietato abbandonare bottiglie ed oggetti di vetro, plastica, od alluminio all'esterno delle campane, anche quando queste risultano piene, nonché altri oggetti che

ART.13

PERIMETRAZIONE ZONE DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro a zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove l'Amministrazione Comunale è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
2. I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con le perimetrazioni già deliberate nel corso degli anni con i seguenti atti:
  - G.C. del
  - G.C. del
  - G.C. del
  - C.C. del
3. Con apposite deliberazioni si potrà procedere ad integrazioni o variazioni delle zone perimetrate.
4. Si considerano non servite le zone poste fuori dal perimetro disegnato e deliberato dall'Amministrazione Comunale

ART.14

RACCOLTA

1. Le frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti:  
NEI CENTRI PRINCIPALI (Capoluogo): con frequenza giornaliera esclusi i festivi;  
NEI CENTRI SECONDARI: a giorni alterni (tre volte a settimana);  
NELLE ZONE MONTANE E DELLE CASE SPARSE: ogni tre giorni (due giorni alla settimana).
2. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative.
3. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal-

l'Amministrazione Comunale mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti in discarica controllata ed all'impianto di termodistruzione.

4. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente regolamento.
5. In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino.
6. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto b.2.1 dell'art. 2 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dallo stesso.
7. Ai sensi del citato D. Lgs. n. 507 a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere corrisposta una tassa annuale.

#### ART. 15

#### TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione ecc.).

ART.16

TRATTAMENTO

1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati, ai sensi del D.P.R. 915/82.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 17

DEFINIZIONE

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, torrenti, canali non in concessione appartenenti al pubblico demanio.

ART. 18

RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato direttamente dall'Amministrazione Comunale avvalendosi di proprio personale entro il perimetro delineato dal Consiglio Comunale, allegato al presente Regolamento.
2. Fanno eccezione il servizio di raccolta dei rifiuti delle aree in concessione o in uso temporaneo, che è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate da apposita ordinanza sindacale.
3. Il servizio di raccolta, di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli Enti competenti.

ART. 19

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO  
DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESTERNI.

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:
  - a) le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificati come comunali;
  - b) le strade vicinali classificate d'uso pubblico;

- c) i tratti urbani delle strade statali o provinciali;
- d) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;
- e) le strade private comunque soggette alla vigilanza urbana, ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- f) aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centroviali, etc.

#### ART. 20

##### CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche devono essere installati e gestiti a cura dell'Amministrazione Comunale appositi contenitori.

#### ART. 21

##### PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

#### ART. 22

##### PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.
2. A tale scopo, essi devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

ART. 23

PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati al dettaglio, coperti o scoperti, di Montepulciano Capoluogo e frazioni o di qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo averne ridotto al minimo il volume e inseriti in sacchi di plastica e depositati negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.
2. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

ART. 24

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

ART. 25

CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. I caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento comunale.

ART.26

POZZETI STRADALI - GRIGLIATE

1. L'Amministrazione Comunale provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

ART.27

AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI  
E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.
3. Ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.507/93 citato è istituita per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti in tali aree una tassa giornaliera di smaltimento computata secondo le modalità specifiche previste nel regolamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruri allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucchiolevole per la presenza di ghiaccio.

### ART. 31

#### OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA (1)

- 1. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio, fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve ai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili tra essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
- 2. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

### ART. 32

#### ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI

- 1. Ove si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.
- 2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico - sanitario od ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perchè provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine stabilito.

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 33

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI  
REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.P.R. 915/82 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

ART. 34

CONTROLLI

1. In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24 Luglio 1977, n.616 e dell'art. 7 del D.P.R. n.915/82, le Province sono preposte al controllo dello smantellamento dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico - sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU.SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.

ART. 35

ACCERTAMENTI

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell' ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale e gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da operatori, tecnici, tecnici e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

- 12- Smaltimento improprio dei rifiuti ospedalieri: da £. 200.000 a £. 1.200.000;
- 13- Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi area nel caso si creino inconvenienti igienici, molestia, degrado e danno ambientale (con esclusione dei casi in cui è applicato l'articolo 24 del D.P.R. 915/82):
- per Rifiuti Urbani da £. 50.000 a £. 750.000
  - per Rifiuti Speciali da £. 150.000 a £. 900.000
  - per Rifiuti Tossici/Nocivi da £. 250.000 a £. 1.250.000;
- 14- Smaltimento R.S.U., Rifiuti Speciali, non autorizzato si rimanda a quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. 915/82;
- 15- Inottemperanza prescrizioni allo smaltimento si rimanda a quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. 915/82;
- 16- Incendio di rifiuti da £. 250.000 a £. 1.000.000;
- 17- In ottemperanza obbligo conferimento rifiuti urbani pericolosi o conferimento improprio da £. 50.000 a £. 300.000;
- 18- In ottemperanza obbligo pulizia per lavori di costruzione e rifacimento o a seguito di manifestazioni pubbliche da £. 200.000 a £. 1.000.000;
- 19- Per la mancata pulizia del proprio spazio occupato o smaltimento in modo errato dei rifiuti prodotti da ambulanti che frequentano i mercati settimanali di Montepulciano Capoluogo e frazioni, e altre fiere o mercati sono puniti, oltre che da quanto previsto al comma 3 dell'art. 8 del Decreto 4.6.1993, n. 248 con l'ammenda da £. 200.000 a £. 1.000.000;
- 20- Utilizzo dei Rifiuti Speciali inerti in modo non autorizzato, da £. 50.000 a £. 200.000;

### ART. 37

#### NORMA TRANSITORIA

1. Sino al 31 Dicembre 1995 sono temporaneamente sospese le norme relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi speciali assimilati agli urbani come previsto dalla legge 146/94. Sino ad allora restano in vigore le norme relative alla assimilabilità degli stessi previste dal D.P.R. 915/82.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI

Art. 1	: Oggetto del Regolamento.....	pag 2
Art. 2	: Definizione e classificazione dei rifiuti.....	pag 2
Art. 3	: Definizione e natura dello smaltimento.....	pag 5
Art. 4	: Principi Generali.....	pag 6
Art. 5	: Gestione dei Servizi - Competenze.....	pag 7
Art. 6	: Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili.....	pag 8
Art. 7	: Obblighi dei produttori di rifiuti speciali tossici o nocivi.....	pag 8
Art. 8	: Divieti e criteri di comportamento.....	pag 8
Art. 9	: Ordinanze contingibili e urgenti.....	pag 9
Art. 10	: Forme di gestione.....	pag 9

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED  
ASSIMILABILI

Art. 11	: Definizione.....	pag 10
Art. 12	: Conferimento.....	pag 10
Art. 13	: Perimetrazione zone di raccolta.....	pag 14
Art. 14	: Raccolta.....	pag 14
Art. 15	: Trasporto.....	pag 15
Art. 16	: Trattamento.....	pag 16

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 17	: Definizione.....	pag 17
Art. 18	: Raccolta, trattamento e spazzamento.....	pag 17
Art. 19	: Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni.....	pag 17
Art. 20	: Contenitori portarifiuti.....	pag 18
Art. 21	: Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.....	pag 18
Art. 22	: Pulizia dei terreni non edificati.....	pag 18
Art. 23	: Pulizia dei mercati.....	pag 19
Art. 24	: Aree occupate da pubblici esercizi.....	pag 19
Art. 25	: Carico e scarico di merci e materiali.....	pag 19
Art. 26	: Pozzetti stardali - Grigliate.....	pag 20
Art. 27	: Aree adibite a Luna Park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.....	pag 20
Art. 28	: Disposizioni diverse.....	pag 21
Art. 29	: Aree di sosta temporanea ed uso speciale.....	pag 21
Art. 30	: Sgombero neve.....	pag 22

@2

Art. 31 : Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata.....	pag 22
Art. 32 : Asporto di scarichi abusivi.....	pag 22

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO; CONTROLLI E SANZIONI

Art. 33 : Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	pag 24
Art. 34 : Controlli.....	pag 24
Art. 35 : Accertamenti.....	pag 24
Art. 36 : Sanzioni.....	pag 25
Art. 37 : Norma transitoria.....	pag 26

-